

Codice A15000

D.D. 12 dicembre 2019, n. 1721

Fondo europeo FAMI 2014-2020, progetto “SOFIA” finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 85 del 5 luglio 2018, approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 tra Regione Piemonte e IRES Piemonte per l’attuazione del progetto.

Il Ministero dell’Interno, autorità responsabile del Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, con decreto prot. n. 0013808 del 29 ottobre 2018, ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul citato Fondo – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building).

Con D.G.R. n. 18 - 8171 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la candidatura della proposta progettuale regionale, che vede Regione Piemonte capofila, da presentare nell’ambito del suddetto Avviso ministeriale ed è stata demandata alla Direzione Coesione sociale l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari relativi alla presentazione della proposta progettuale, alla sottoscrizione della documentazione richiesta e al coordinamento delle conseguenti attività relative alla redazione del progetto definitivo e alla sua attuazione; nonché l’eventuale ricorso alla cooperazione con altri soggetti giuridici sotto forma di partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle condizioni prescritte dal suddetto articolo.

Al fine di presentare la proposta progettuale al Ministero, in linea con quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. circa il ricorso al partenariato pubblico-pubblico, la Direzione Coesione sociale, a seguito della valutazione delle condizioni legittimanti, ha coinvolto nel progetto in qualità di partner l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte in quanto ente pubblico strumentale della Regione Piemonte, istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto della Regione per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di integrazione sociale e pari opportunità, così come previsto dal Programma annuale di ricerca 2019 di IRES Piemonte.

Il progetto presentato al Ministero, dal titolo “Sofia - Servizi e Operatori FormatI per l’Integrazione e l’Accoglienza”, vede Regione Piemonte capofila e IRES Piemonte partner; ha come obiettivo quello di aumentare la fruibilità dei servizi pubblici da parte degli stranieri potenziando la formazione del personale coinvolto e prevede le seguenti attività da realizzare: l’analisi partecipata dei servizi, la produzione di strumenti e materiali per la formazione, la formazione, la definizione delle reti di *governance* e la comunicazione e diffusione. Il progetto si pone in continuità rispetto al progetto “Vesta - Verso Servizi Territoriali Accoglienti”, finanziato sempre nell’ambito del fondo europeo FAMI dal Ministero dell’Interno e conclusosi nel marzo 2018.

Con Decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 il Ministero ha approvato la citata proposta progettuale “Sofia” (Prog. 2716) per un importo pari a euro 432.238,00, di cui euro 404.418,00 in capo a IRES Piemonte.

In data 6 giugno 2019 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra la Regione Piemonte, in quanto capofila del progetto e il Ministero dell’Interno, in quanto Autorità responsabile del fondo FAMI e in data 17 giugno 2019 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività.

Al fine di procedere con la realizzazione delle attività progettuali, si rende pertanto necessario formalizzare il partenariato tra Regione Piemonte e IRES Piemonte.

Visto l’art. 5, comma 6, del D.L.gs. 50/2016, secondo il quale un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Considerato che, nel caso di cui trattasi, l'accordo tra Regione Piemonte e IRES Piemonte rispetta tutte le condizioni previste all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e rientra altresì nel più ampio istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazione di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, secondo il quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”*

Ritenuto, pertanto, di formalizzare il partenariato tra Regione Piemonte e IRES Piemonte, stipulando apposita convenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 15, della Legge 241/1990, il cui schema è posto in allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Eventuali modifiche alla Convenzione che dovessero rendersi necessarie verranno approvate con successivi provvedimenti dirigenziali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

visto lo Statuto Regionale;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 18 - 8171 del 20 dicembre 2018 “Disposizione per la candidatura all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building)”;

determina

- di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, posto in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con cui viene formalizzato il rapporto di partenariato tra Regione Piemonte e IRES Piemonte per l'attuazione del progetto "Sofia - Servizi e Operatori Formatati per l'Integrazione e l'Accoglienza" ammesso a finanziamento, a valere sul fondo europeo FAMI 2014-2020, dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 85 del 5 luglio 2018;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche alla Convenzione tra Regione Piemonte e IRES Piemonte che dovessero rendersi necessarie.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La funzionaria estensore:
Chiara Murazzano

Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone

Visto
La Dirigente di Settore
Manuela Ranghino

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto FAMI “**Sofia - Servizi e Operatori Format per l'Integrazione e l'Accoglienza**” (prog. 2716), a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building).

Premesso che

Con D.G.R. n. 18 - 8171 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la proposta progettuale dal titolo “**Sofia - Servizi e Operatori Format per l'Integrazione e l'Accoglienza**”, candidata, da parte della Regione Piemonte in qualità di capofila, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno approvato con decreto prot. n. 0013808 del 29.10.2018 a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020, Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building).

Al fine di presentare la proposta progettuale al Ministero, in linea con quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. circa il ricorso al partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Direzione Coesione sociale, a seguito della valutazione delle condizioni legittimanti, ha coinvolto nel progetto in qualità di partner l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte in quanto ente pubblico strumentale della Regione Piemonte, istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di integrazione sociale e pari opportunità, così come previsto dal Programma annuale di ricerca 2019 di IRES Piemonte.

Con decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 il Ministero ha approvato la proposta progettuale “Sofia” (Prog. 2716) ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 432.238,00, comprensivo dei costi riconosciuti alla Regione Piemonte, quale ente capofila.

In data 6 giugno 2019 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra la Regione Piemonte, in quanto capofila del progetto e il Ministero dell’Interno in quanto Autorità responsabile del fondo FAMI e in data 17 giugno 2019 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività.

Considerato che

l’obiettivo generale del progetto “Sofia - Servizi e Operatori Format per l'Integrazione e l'Accoglienza” è quello di aumentare la fruibilità dei servizi pubblici da parte degli stranieri potenziando la formazione del personale coinvolto, in continuità con la precedente programmazione, attraverso le seguenti azioni:

- analisi partecipata dei servizi;
- produzione di strumenti e materiali per la formazione;
- formazione;
- definizione delle reti di governance;
- comunicazione e diffusione.

Tutto ciò premesso e considerato tra

la **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale della Coesione Sociale domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Via Magenta 12 - Torino,

e

l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte - IRES- C. F. 80084650011 – P.IVA 04328830015 - con sede legale in Via Nizza 18 – Torino, nella persona del legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte - I.R.E.S, per quanto attiene alla realizzazione delle attività del Progetto "Sofia - Servizi e Operatori Formatati per l'Integrazione e l'Accoglienza" disciplinando responsabilità, ruoli e modalità di gestione in ordine alla sua realizzazione.

Art. 2 Attività e obblighi dell'Ente Partner IRES Piemonte

L'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte- IRES si impegna a:

- perseguire gli obiettivi del progetto assicurandone la piena attuazione;
- rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell'Interno, in quanto Autorità Responsabile del fondo FAMI 2014/2020 e la Regione Piemonte, in quanto capofila del progetto;
- partecipare alla gestione del progetto, alle attività di coordinamento, alle attività di valutazione e monitoraggio e alle attività di rendicontazione;
- rispettare il cronogramma delle attività e le relative scadenze, comprese quelle della rendicontazione;
- realizzare in modo coerente quanto previsto dal progetto ammesso a

finanziamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Convenzione di Sovvenzione;

- fornire al capofila Regione Piemonte tutti i dati richiesti dal Ministero dell'Interno e dalla Convenzione di Sovvenzione;
- rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni di progetto;
- gestire la quota di budget spettante attraverso un proprio centro di spesa;
- predisporre la corretta rendicontazione, di cui l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte - I.R.E.S. stesso è responsabile, delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i tempi e le modalità previste nella Convenzione di Sovvenzione, inviando alla Regione Piemonte tutta la documentazione di supporto in versione definitiva e in formato elettronico – scansione degli originali - nel rispetto del calendario fornito ai partner e avendo cura di conservare gli originali presso la propria sede legale.

Art. 3 Attività e obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in qualità di capofila del progetto, si impegna a:

- rispettare tutti gli obblighi ed espletare tutte le funzioni derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione con il Ministero dell'Interno, Autorità responsabile del fondo;
- coordinare le unità di progetto svolgendo funzioni di indirizzo rispetto agli obiettivi, alle azioni programmate e ai contenuti;
- coordinare e convocare le riunioni di coordinamento progettuale;
- fornire al partner tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del progetto e ogni altra informazione inviata da parte dell'Autorità responsabile in merito alla gestione e rendicontazione del Progetto;
- erogare al partner la quota parte del finanziamento spettante per la realizzazione delle azioni di competenza;
- dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività e alle iniziative del Progetto e ai risultati conseguiti dando evidenza delle fonti di finanziamento;
- espletare le necessarie procedure per l'individuazione dell'esperto legale e del revisore contabile.

Art. 4 Risorse del progetto

Le risorse disponibili per la realizzazione del Progetto "Sofia - Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza" sono complessivamente pari a euro 432.238,00 così distribuite:

- euro 27.820,00 in capo alla Regione Piemonte, quale ente capofila, per lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 3;
- euro 404.418,00 in capo all'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte per lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2.

Eventuali modifiche al budget, che dovessero rendersi necessarie, verranno

concordate tra i partner e approvate con successivi provvedimenti dirigenziali.

L'erogazione della quota spettante a IRES Piemonte avverrà in linea con quanto disposto all'art. 10 della Convenzione di Sovvenzione tra Ministero dell'Interno e Regione Piemonte:

- anticipo pari al 50% della quota spettante a IRES Piemonte;
- massimo due rimborsi intermedi, di cui uno obbligatorio, che cumulativamente non potranno superare la soglia del 30% della quota spettante a IRES Piemonte;
- saldo della somma rendicontata, a seguito dei controlli previsti, approvazione da parte del Ministero e relativo accredito della somma nelle casse regionali.

La Regione si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 5 Controlli

Ogni partner potrà essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico, da parte delle Autorità Designate del Fondo e, in caso di accertamento di irregolarità sanabili, al partner sarà chiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile.

Art. 6 Durata della presente convenzione

La presente convenzione ha una durata a decorrere dalla relativa sottoscrizione sino al termine del progetto fissato dal Ministero al 31/12/2021 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni disciplinate nella Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Piemonte.

Art. 7 Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art.13 del RGPD

I dati personali contenuti nella presente convenzione, saranno trattati secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione della presente convenzione e precisamente:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento di seguito indicate. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nell'ambito del decreto prot. n. 0013808 del 29.10.2018 dell'Autorità responsabile del fondo FAMI - Ministero dell'Interno e della D.G.R. n. 18 - 8171 del 20 dicembre 2018. I dati acquisiti a seguito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità alla stipulazione della presente convenzione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono

dpo@regione.piemonte.it, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore regionale alla Coesione Sociale;

- Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di dieci anni dal termine del progetto;
- i dati personali saranno comunicati al Ministero dell'Interno Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione esclusivamente per le finalità del progetto;
- i dati personali sono trasmessi ad altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 8 Trattamento dati personali da parte del Responsabili esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”

Il Delegato del trattamento nomina l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte - IRES, Responsabile (esterno) del trattamento dei dati di seguito individuati, disciplinando il rapporto di “responsabilità” di cui all'art. 28 del RGPD secondo le condizioni e le istruzioni di seguito riportate.

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, il soggetto partner del progetto è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali unionale, nazionale e regionale.

8.1 Definizioni

Ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende:

- 1) per «*responsabile del trattamento*» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- 2) per «*trattamento*» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

8.2 Trattamenti dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5 del RGPD, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

8.3 Natura e finalità dei trattamenti

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento di cui alla presente convenzione.

8.4 Oggetto dei trattamenti

Ove previsto, i trattamenti effettuati con modalità informatiche potranno riguardare esclusivamente le banche dati messe a disposizione dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, mediante gli applicativi forniti dalla Direzione stessa.

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con le attività previste dalla presente convenzione e relative al progetto “Sofia - Servizi e Operatori Formativi per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716), sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti *(a titolo esemplificativo e non esaustivo)*:

- dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale)
- dati particolari di cui all'art. 9 del RGPD (es. dati relativi alla salute, all'origine etnica..., orientamento sessuale);
- dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche coinvolte negli interventi a valere sul progetto FAMI “Sofia - Servizi e Operatori Formativi per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716). Le categorie di interessati sono *(a titolo esemplificativo e non esaustivo)*:

- cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia;
- operatori istituzionali;
- rappresentanti e operatori di associazioni ed enti vari
- amministratori e/o persone aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti interessati dall'erogazione delle attività oggetto del progetto regionale “Sofia - Servizi e Operatori Formativi per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716) a valere sull'Avviso del Ministero dell'Interno – capacity building del 29 ottobre 2018.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni fornite con la presente convenzione.

8.5 Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare realizzazione dell'intervento specifico del progetto regionale.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

8.6 Funzioni e obblighi del responsabile esterno

Nello svolgimento delle attività previste nel progetto specificato e relativo al progetto FAMI “Sofia - Servizi e Operatori Formativi per l'Integrazione e l'Accoglienza” (prog. 2716) il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/2016, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del RGDP. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGDP;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati ordinariamente;
- fornire l'informativa del titolare del trattamento di cui all'allegato 1 alla presente convenzione da utilizzare per i destinatari finali.

8.7 Obbligo di riservatezza

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvisi pubblici. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al paragrafo "Sub-responsabili. Manleva".

8.8 Garanzie prestate dal responsabile esterno

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni di cui alla presente convenzione. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico e nel presente atto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

8.9 Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

1. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
4. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.

8.10 Sub-responsabili. Manleva.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

L'accettazione delle istruzioni di cui a questo articolo avviene tramite sottoscrizione della presente convenzione.

8.11 Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Art.9 Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 10 Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 11 Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte - I.R.E.S è esente all'imposta di bollo.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte
Il Direttore regionale

l'Istituto di Ricerche Economico Sociale del Piemonte- I.R.E.S
Il Presidente